

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: Sammartino

l'1 ottobre 2018

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei Marina Resort

---O---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il turismo nautico costituisce una realtà di grande interesse e di rilevante dimensione economica, che ha conosciuto un trend di continua crescita negli ultimi anni.

Per una regione insulare, dotata di una speciale attrattività legata alle condizioni climatiche, al patrimonio storico, culturale, enogastronomico ed ambientale, qual'è la Sicilia, lo sviluppo del comparto del turismo nautico è di peculiare importanza, offrendo l'opportunità di attrarre investimenti e presenze da tutto il mondo e generare rilevanti ricadute economiche ed occupazionali sul territorio.

Il fenomeno dei Marina Resort, strutture attrezzate per l'attracco dei natanti da diporto con annessa offerta di servizi, è in costante sviluppo a livello internazionale e costituisce un'eccezionale opportunità per la crescita della Sicilia.

La disciplina in materia risulta ad oggi lacunosa, essendo stata prefigurata la regolamentazione a livello statale (articolo 32 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, successivamente oggetto di dichiarazione di parziale incostituzionalità) ma essendo, allo stato, rimessa alle singole Regioni l'adozione di un'organica normativa.

In tal senso risultano particolarmente positive le esperienze già avviate in realtà come la Campania, il Veneto e l'Emilia Romagna, che si sono dotate di una propria legislazione regionale in materia.

Si propone perciò di colmare l'attuale carenza normativa mediante l'adozione di una legge regionale che disciplini puntualmente l'attività dei Marina Resort, i procedimenti amministrativi relativi al loro insediamento e le agevolazioni per le stesse.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, individuando il turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

L'articolo 2 definisce i Marina Resort, come strutture turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta ed il pernottamento sulle unità da diporto ivi attraccate, con annessa offerta di servizi accessori. Vengono definiti i requisiti minimi delle strutture, anche in riferimento alle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente. La definizione delle modalità di apertura ed esercizio, nonché della classificazione dei Marina Resort, è rimessa ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 3 disciplina i procedimenti amministrativi per l'apertura dei Marina Resort, che possono avviare le attività mediante il ricorso alla SCIA, indirizzata al Comune presso il quale l'attività è allocata secondo un modello definito in forma omogenea per l'intera Regione. A livello regionale le attività verranno iscritte ad un'apposita anagrafe che potrà essere resa accessibile sul web anche al fine di agevolare l'accesso dei potenziali fruitori.

L'articolo 4, infine, reca disposizioni agevolative per la fase di prima applicazione della nuova legge, mediante una riduzione del 20% dei canoni per l'utilizzo del demanio marittimo – come determinati ai sensi della vigente disciplina - per un triennio. L'agevolazione è aumentata al 30% per quelle strutture che offrano al proprio interno anche servizi di manutenzione dei natanti in ragione del relativo positivo impatto in termini di maggior valore aggiunto per le economie locali e per l'occupazione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. *Finalità*

1. La Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 14, lett.n) dello Statuto regionale ed in armonia con le finalità di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, riconosce e promuove il turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i Marina Resort, come definiti dall'articolo 2 della presente legge, e disciplina le modalità per il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni.

Art. 2. *Marina Resort*

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definite come “Marina Resort” le strutture turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. Le strutture di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di un'area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza, ai sensi della vigente disciplina statale di settore, ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette;
- presenza di idonei impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di accesso alle reti idriche e fognarie, di impianti elettrici per l'alimentazione dei natanti ormeggiati mediante colonnine appositamente attrezzate;
- presenza di impianti per la prevenzione degli incendi ai sensi della vigente disciplina statale.

3. Lo specchio acqueo presso cui insistano i Marina Resort dovrà presentare le caratteristiche di idoneità dei fondali all'approdo previste dalla vigente disciplina statale e comunitaria e dovrà risultare opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti-barca, con presenza di adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.

4. I soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3 della presente legge, dovranno assicurare:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato;
- c) un'adeguata informazione ai soggetti fruitori dei servizi sulle caratteristiche marittime dello specchio acqueo e le prescrizioni eventualmente vigenti per l'accesso e l'uscita dei natanti dall'area ricettiva.

5. Entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti d'intesa con l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con apposita deliberazione definisce le modalità di apertura e di esercizio dei Marina Resort, nonché la relativa classificazione.

Art. 3. *Procedimento amministrativo*

1. L'avvio delle attività di Marina Resort è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate. La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265

2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività di Marina Resort è intrapreso immediatamente a seguito di segnalazione certificata di inizio attività.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale di cui al comma 5 del presente articolo. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

5. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con decreto del Dirigente Generale, adotta il modello regionale per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività dei Marina Resort.

6. Presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti è istituita un'anagrafe regionale delle strutture di Marina Resort. A tal fine i Comuni sono tenuti a trasmettere ed aggiornare, entro 15 giorni dalla ricezione delle Segnalazioni Certificate, copia delle stesse al Dipartimento regionale.

7. L'elenco delle strutture di Marina Resort viene reso pubblico e fruibile sul web a cura del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, d'intesa con il Dipartimento regionale del Turismo, Sport e Spettacolo anche al fine di renderlo accessibile sulle pagine web destinate alla promozione turistica della Sicilia.

8. Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune in cui sono insediate ed al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ottengono il riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla presente legge.

Art. 4.

Canoni per l'utilizzo del Demanio Marittimo ed agevolazioni all'insediamento

1. Al fine di agevolare l'insediamento dei Marina Resort in sede di prima applicazione della presente legge i canoni per l'utilizzo del Demanio Marittimo relativi all'insediamento delle strutture, determinati ai sensi della vigente disciplina, sono ridotti del 20 per cento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le strutture presso le quali si svolgono anche attività cantieristiche e di manutenzione dei natanti i canoni per l'utilizzo del Demanio Marittimo, determinati ai sensi della vigente disciplina, sono ridotti del 30 per cento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le minori entrate per il Bilancio della Regione, quantificate in 200 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio, trovano copertura mediante

riduzione di pari importo delle disponibilità di cui al capitolo 215704 (Missione 20, Programma 3, Titolo 1) per ciascuno dei corrispondenti esercizi finanziari .

3. Nelle more dell'approvazione, ai sensi dell'articolo 39 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3, dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo, è consentito l'insediamento delle strutture di cui all'articolo 2 della presente legge, entro i limiti previsti in via generale dalla vigente disciplina comunitaria, statale e regionale.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche alle strutture di cui al comma 8 dell'articolo 2 della presente legge per un triennio a decorrere dalla comunicazione.

5. I Comuni, nell'esercizio della relativa potestà regolamentare, possono prevedere agevolazioni specifiche per le attività di Marina Resort in relazione ai tributi di competenza.

Art. .5 *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.